

l'officina dei numeri

circolare informativa 5/2020 del 10 marzo 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

EMERGENZA CORONAVIRUS: LA ZONA PROTETTA ESTESA ALL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE. IMPOSTO IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 9 marzo 2020 (che si allega), preannunciato dalla diretta televisiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 9 marzo, con il quale si estende la zona protetta di cui al DPCM 8 marzo 2020 all'intero territorio nazionale.

Si risolve così, nella più drastica ma ormai inevitabile misura di contenimento del contagio, la diatriba in ordine alla possibilità di movimento da e per la zona protetta. Resta confermato l'impianto del DPCM del 8 marzo 2020, già analizzato nella nostra circolare 4/2020 alla quale rimandiamo.

L'ultimo, in ordine di tempo, DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dispone inoltre il divieto di "ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Si tratta di una sorta di coprifuoco permanente, in vigore, unitamente alle altre misure già previste nel DPCM 8.3.2020, dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020.

Il decreto non specifica cosa si debba intendere esattamente come "assembramento" e non contiene una specifica sanzione per la violazione del divieto; dovrebbe, quindi, applicarsi la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Per quanto riguarda il divieto di spostamento delle persone fisiche, restano valide le eccezioni già contemplate nel DPCM 8 marzo 2020, ossia per gli spostamenti motivati da:

- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il decreto sospende, inoltre, qualsiasi manifestazione sportiva e consente unicamente le sessioni di allenamento per la partecipazione ai giochi olimpici o alle competizioni nazionali o internazionali; sono consentite unicamente competizioni organizzate da organismi sportivi internazionali, da disputarsi comunque a porte chiuse.

Il decreto, infine, abroga le disposizioni contenute negli artt.2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 laddove incompatibili con l'estensione della zona protetta all'intero territorio nazionale.

Dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, quindi, sono vietati tutti gli spostamenti sull'intero territorio nazionale, laddove non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità o motivi di salute e sono vietati, senza esclusione, gli assembramenti di persone (non è precisato con quante persone si possa considerare ricorrente la fattispecie) in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Come detto, una sorta di coprifuoco permanente e temporaneo.

CHIARIMENTI DELLA QUESTURA DI ALESSANDRIA IN ORDINE AL DIVIETO DI SPOSTAMENTO

Sulla pagina facebook della questura di Alessandria sono state pubblicate le prime indicazioni interpretative in relazione alle condizioni che consentono di derogare al divieto di spostamento all'interno della zona protetta (non avendo più senso parlare di spostamenti da e per la zona protetta dopo l'estensione all'intero territorio nazionale di tale zona):

- AVVISO -

Iniziamo a dare risposte ai vostri quesiti sui comprovati motivi che permettono il cd "spostamento" delle persone. Compatibilmente con il tempo a disposizione, ne daremo altre. Vi chiediamo di avere pazienza, alcuni quesiti sono semplici altri complessi e abbisognano di approfondimento. RICORDIAMO CHE SIAMO IN EMERGENZA E CHE IL NOSTRO COMPORTAMENTO DEVE PRIMARIAMENTE EVITARE POSSIBILITÀ DI CONTAGIO. Prima di pensare ad altro, è questa la regola che dobbiamo imporci.

1) per SPOSTAMENTO si intende non solo quello in auto o treno o nave o aereo ma anche quello in bici o a piedi, se va al di là del nostro centro d'interesse. Significa che da casa nostra possiamo tranquillamente recarci a fare la spesa al supermercato e nei negozi. Per capire l'ambito di movimento possiamo riferirci al territorio del Comune, ma, attenzione! Se un Comune confina con un altro pochi km e l'unico supermercato o farmacia o medico, ecc è nel secondo, è chiaro che posso andarci. Invece, se un Comune ha una frazione distante e autonoma, è non vi è motivo valido (lavoro, salute, stato necessità), allora si rischia di violare il Decreto. Per capirci, un conto è muoversi per assistere un parente stretto malato non altrimenti assistibile e un conto andare a trovare parenti o fidanzata. La finalità, lo ripetiamo fino alla noia, è di EVITARE POSSIBILI CONTAGI (ad esem-

pio, un giro in bici di decine di km o nei boschi non esclude, in caso di incidente, contatto con persone contagiate o che si può contagiare).

2) Perciò, quando c'è SPOSTAMENTO (vedi punto 1) dobbiamo SEMPRE avere l'AUTODICHIARAZIONE che può essere anche compilata al momento. Il modello che nel post di ieri vi abbiamo mostrato è solo un esempio, potete tranquillamente scrivere l'AUTODICHIARAZIONE a mano. La dichiarazione del proprio datore di lavoro è in più e consente a noi di concentrare i controlli successivi ai casi che non sembrano motivati o, peggio, non veritieri.

3) I motivi di salute sono generalmente validi per gli spostamenti, a meno che sia possibile gestirli nel proprio centro. Per capirci, se un farmaco lo posso comprare nella farmacia più vicina, non ho necessità di andare in un altro centro perché conosco il farmacista. Così, sono validi motivi di spostamento tipo visite già programmate o con medici specialisti (cioè non gestibili tramite medico di base).

4) Per casi di necessità si intendono quelli che non è possibile gestire in altro modo a causa della particolare situazione della persona o delle persone a lei vicine. Ad esempio, se mi devo recare in un Comune diverso dal mio (es da Tortona ad Alessandria) per prendere uno zio dimesso da un Ospedale e che ha bisogno di assistenza, avrò un valido motivo solo se in zona (cioè in Alessandria) non ci sono persone, quali parenti o cd badanti, che possono fare quello che vogliamo fare noi. Validi motivi, al riguardo, possono essere anche, ad esempio, le condizioni economiche che non consentono di poter pagare altri per accompagnare o assistere lo zio che ha un solo parente, noi.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI MOTIVI DELLO SPOSTAMENTO

Un aspetto importante da evidenziare è che, al fine di **giustificare lo spostamento**, il documento essenziale che serve è l'**autocertificazione del diretto interessato** (anche nel caso di spostamenti di lavoro) mentre la eventuale certificazione del datore di lavoro che attesta la sussistenza del rapporto di lavoro e l'eventuale necessità di recarsi in trasferta in una determinata località, è comunque un elemento **aggiuntivo** ma non sostitutivo della autocertificazione (anche se, si deve ritenere, contribuisca a far presumere la legittimità dello spostamento, se coerente con la situazione lavorativa del diretto interessato).

Si allega la autocertificazione debitamente modificata per tenere conto delle novità apportate dal DPCM 9 marzo 2020.

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI STABILITI DAL DPCM 8 MARZO 2020

L'art. 4, comma 2, del DPCM 8 marzo 2020 stabilisce la sanzione in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n 6”.

L'art. 650 cod. pen. Richiamato dalla norma dispone:

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

Chi non rispetterà tali obblighi, quindi, potrà essere punito – se il fatto non costituisce più grave reato - con l'arresto fino a 3 mesi o una ammenda sino a 206 euro.

Il DPCM 9 marzo 2020 non contiene un rimando analogo ma gli obblighi sanzionati sono quelli previsti dal DPCM 8 marzo 2020, rispetto ai quali varia solamente l'ambito territoriale e, per gli eventi sportivi, il divieto di svolgere competizioni sportive, anche a porte chiuse, o allenamenti non finalizzati alla partecipazione ai giochi olimpici o a competizioni internazionali o nazionali.

Un obbligo nuovo è quello costituito dal divieto di assembramento che pur non essendo espressamente sanzionato da una specifica norma del DPCM può comunque rientrare nella fattispecie prevista dal citato art. 650 cod. pen. In quanto l'art. 3, comma 4, del DL 23 febbraio 2020 n. 6 sanziona la violazione di tutte le misure di contenimento attuale in forza del citato decreto legge che, a sua volta, prevede il ricorso a uno o più DPCM per la materiale individuazione e attuazione di dette misure.

AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO

Occorre precisare come, allo stato, non siano ancora stati emanati dei decreti legge che prevedano, come è accaduto per i comuni della prima zona rossa (Lodi-giano e Vò con il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9), la concessione della cassa in deroga o la previsione di semplificazioni per l'accesso alle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie o altre misure di sostegno al reddito dei lavoratori.

Allo stato attuale, quindi, si può unicamente fare ricorso agli strumenti ordinari, ossia – per le aziende che ne hanno diritto – alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, al fondo di integrazione salariale (FIS), al fondo di solidarietà per le imprese artigiane (FSBA) o ad altri fondi di solidarietà previsti per specifici settori.

Le aziende più piccole (fino a 5 dipendenti) che non possono accedere al fondo di integrazione salariale (che ha valore residuale in quanto “copre” le aziende altrimenti prive di ammortizzatori sociali) o al FSBA sono attualmente prive di ammortizzatori sociali e possono unicamente utilizzare le ferie, come peraltro consigliato anche nel DPCM 8 marzo 2020.